

I reati di corruzione e la legge cd spazzacorrotti
Struttura della formazione decentrata Corte di Cassazione
Roma, 26.9.19

La disciplina degli strumenti investigativi:
l'agente infiltrato



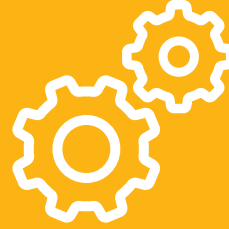
Framework normativo undercover

- **articolo 9 L. 146/2006**, così come modificato dal comma 8 dell'articolo unico della **L. n. 3/2019**
- **artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis c.p.**;
- **Art. 20 Convenzione i delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato e transnazionale**, adottato dall'assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001
- Art. 50 Convenzione di Merida, adottata con delibera ONU il 31 ottobre 2003 e aperta alla firma a Merida dal 9 all'11 dicembre dello stesso anno, entrata in vigore il 14.12.2005 e ratificata in Italia con legge 3 agosto 2009, n° 116.

- La modifica introduce, per alcuni tra i più significativi **reati contro la Pubblica Amministrazione**, la possibilità di utilizzazione dell'**agente sotto copertura**;
- Si tratta di uno strumento pattizio che elabora, nell'ambito delle finalità perseguite, ipotesi di tecniche speciali di investigazione (TSI), consentendo di distinguere all'interno di esse quelle meramente passive da quelle attive, e, all'interno di queste ultime, prevede, all'**art. 20**, la figura dell'**undercover**, affermando la necessità che ciascuno degli Stati contraenti, nel rispetto delle condizioni stabilite dal diritto interno e in conformità con il principi dell'ordinamento, adotti le misure necessarie per consentire l'impiego, così come quello della consegna controllata e di altre ipotesi operative (sorveglianza elettronica, ritardo o omissione di atti d'ufficio – esempio di TSI passiva – e *undercover operations* – esempio di TSI attiva) adottando accordi bilaterali o multilaterali o concrete decisioni caso per caso.
- a rubrica *Tecniche investigative speciali*, menziona esplicitamente, nel solco della convenzione di Palermo, la possibilità di operazioni sottocopertura. È la stessa relazione ministeriale al disegno di legge che ha modificato l'art. 9 L. 146/2006, introducendo tra i reati presupposto quelli *di corruzione*, che fa esplicito riferimento agli obblighi assunti con la convenzione di Merida

Art. 9 L. 146//06
Fermo restando quanto
previsto dall'art. 51 c.p.

- ((a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 452-quaterdecies, 453, 454, 455, 460, 461, 473, 474, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter, nonché nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, ai delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi, ai delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai delitti previsti dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche per interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro o altra utilità, armi, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto, prezzo o mezzo per commettere il reato o ne accettano l'offerta o la promessa o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego ovvero corrispondono denaro o altra utilità in esecuzione di un accordo illecito già concluso da altri, promettono o danno denaro o altra utilità richiesti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio o sollecitati come prezzo della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o per remunerarlo o compiono attività prodromiche e strumentali));



Art. 9 L. 146//06
Fermo restando quanto
previsto dall'art. 51 c.p.

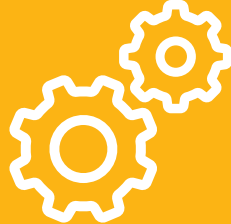
-

- b) gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti agli organismi investigativi della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri specializzati nell'attività di contrasto al terrorismo e all'eversione e del Corpo della guardia di finanza competenti nelle attività di contrasto al finanziamento del terrorismo, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti commessi con finalità di terrorismo o di eversione, anche per interposta persona, compiono le attività di cui alla lettera a).

- 1-bis. La causa di giustificazione di cui al comma 1 si applica agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e agli ausiliari che operano sotto copertura quando le attività sono condotte in attuazione di operazioni autorizzate e documentate ai sensi del presente articolo. La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche alle interposte persone che compiono gli atti di cui al comma 1.

- 2. Negli stessi casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono utilizzare documenti, identità o indicazioni di copertura, rilasciati dagli organismi competenti secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 5, anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione, informandone il pubblico ministero al più presto e comunque entro le quarantotto ore dall'inizio delle attività'.

- 3. L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 e' disposta dagli organi di vertice ovvero, per loro delega, dai rispettivi responsabili di livello almeno provinciale, secondo l'appartenenza del personale di polizia giudiziaria impiegato, d'intesa con la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere per i delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 in relazione ai delitti previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di seguito denominate "attività antidroga", e' specificatamente disposta dalla Direzione centrale per i servizi antidroga o, sempre d'intesa con questa, dagli organi di vertice ovvero, per loro delega, dai rispettivi responsabili di livello almeno provinciale, secondo l'appartenenza del personale di polizia giudiziaria impiegato.



Art. 9 L. 146//06
Fermo restando quanto
previsto dall'art. 51 c.p.

-
- 4. L'organo che dispone l'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 deve dare preventiva comunicazione all'autorità giudiziaria competente per le indagini. Dell'esecuzione delle attività antidroga è data immediata e dettagliata comunicazione alla Direzione centrale per i servizi antidroga e al pubblico ministero competente per le indagini. Se necessario o se richiesto dal pubblico ministero e, per le attività antidroga, anche dalla Direzione centrale per i servizi antidroga, è indicato il nominativo dell'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell'operazione, nonché quelli degli eventuali ausiliari e interposte persone impiegati. Il pubblico ministero deve comunque essere informato senza ritardo, a cura del medesimo organo, nel corso dell'operazione, delle modalità e dei soggetti che vi partecipano, nonché dei risultati della stessa.
- 5. Per l'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono avvalersi di agenti di polizia giudiziaria, di ausiliari e di interposte persone, ai quali si estende la causa di non punibilità prevista per i medesimi casi. Per l'esecuzione delle operazioni può essere autorizzata l'utilizzazione temporanea di beni mobili ed immobili, di documenti di copertura, l'attivazione di siti nelle reti, la realizzazione e la gestione di aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi informatici, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri interessati. Con il medesimo decreto sono stabilite altresì le forme e le modalità per il coordinamento, anche in ambito internazionale, a fini informativi e operativi tra gli organismi investigativi.

- 6. Quando è necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti previsti dal comma 1, per i delitti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente ai casi previsti agli articoli 70, commi 4, 6 e 10, 73 e 74, gli ufficiali di polizia giudiziaria, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, e le autorità doganali, limitatamente ai citati articoli 70, commi 4, 6 e 10, 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente

•

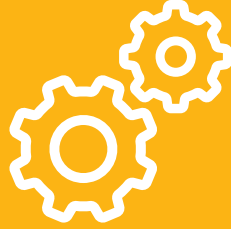
4. L'organo che dispone l'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 deve dare preventiva comunicazione all'autorità giudiziaria competente per le indagini. Dell'esecuzione delle attività antidroga è data immediata e dettagliata comunicazione alla Direzione centrale per i servizi antidroga e al pubblico ministero competente per le indagini. Se necessario o se richiesto dal pubblico ministero e, per le attività antidroga, anche dalla Direzione centrale per i servizi antidroga, è indicato il nominativo dell'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell'operazione, nonché quelli degli eventuali ausiliari e interposte persone impiegati. Il pubblico ministero deve comunque essere informato senza ritardo, a cura del medesimo organo, nel corso dell'operazione, delle modalità e dei soggetti che vi partecipano, nonché dei risultati della stessa.

5. Per l'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono avvalersi di agenti di polizia giudiziaria, di ausiliari e di interposte persone, ai quali si estende la causa di non punibilità prevista per i medesimi casi. Per l'esecuzione delle operazioni può essere autorizzata l'utilizzazione temporanea di beni mobili ed immobili, di documenti di copertura, l'attivazione di siti nelle reti, la realizzazione e la gestione di aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi informatici, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri interessati. Con il medesimo decreto sono stabilite altresì le forme e le modalità per il coordinamento, anche in ambito

- 6. Quando e' necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti previsti dal comma 1, per i delitti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente ai casi previsti agli articoli 70, commi 4, 6 e 10, 73 e 74, gli ufficiali di polizia giudiziaria, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, e le autorità doganali, limitatamente ai citati articoli 70, commi 4, 6 e 10, 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive modificazioni, possono omettere o ritardare gli atti di propria competenza, dandone immediato avviso, anche oralmente, al pubblico ministero, che può disporre diversamente, e trasmettendo allo stesso pubblico ministero motivato rapporto entro le successive quarantotto ore. Per le attività antidroga, il medesimo immediato avviso deve pervenire alla Direzione centrale per i servizi antidroga per il necessario coordinamento anche in ambito internazionale.
- 6-bis. Quando e' necessario per acquisire rilevanti elementi probatori, ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti di cui all'articolo 630 del codice penale, il pubblico ministero può richiedere che sia autorizzata la disposizione di beni, denaro o altra utilità per l'esecuzione di operazioni controllate per il pagamento del riscatto, indicandone le modalità. Il giudice provvede con decreto motivato.

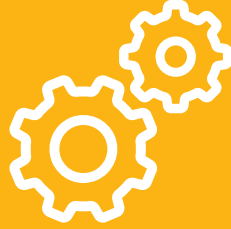
- 7. Per gli stessi motivi di cui al comma 6, il pubblico ministero può, con decreto motivato, ritardare l'esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura cautelare, del fermo dell'indiziato di delitto, dell'ordine di esecuzione di pene detentive o del sequestro. Nei casi di urgenza, il ritardo dell'esecuzione dei predetti provvedimenti può essere disposto anche oralmente, ma il relativo decreto deve essere emesso entro le successive quarantotto ore. Il pubblico ministero impartisce alla polizia giudiziaria le disposizioni necessarie al controllo degli sviluppi dell'attività criminosa, comunicando i provvedimenti adottati all'autorità giudiziaria competente per il luogo in cui l'operazione deve concludersi ovvero attraverso il quale si prevede sia effettuato il transito in uscita dal territorio dello Stato ovvero in entrata nel territorio dello Stato delle cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere i delitti nonché delle sostanze stupefacenti o psicotrope e di quelle di cui all'articolo 70 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
- 8. Le comunicazioni di cui ai commi 4, 6 e 6-bis e i provvedimenti adottati dal pubblico ministero ai sensi del comma 7 sono senza ritardo trasmessi, a cura del medesimo pubblico ministero, al procuratore generale presso la corte d'appello. Per i delitti indicati all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, la comunicazione è trasmessa al procuratore nazionale antimafia.

Commi 9, 9 bis, 10....



Art. 9
Note generali

- La norma è il risultato di un'operazione di *reductio ad unum* delle diverse discipline introdotte nel tempo dalla disciplina di settore
- **la collocazione nello stesso comma della norma di reati presupposto e condotte scriminate assai eterogenei** tra loro ripropone il carattere alluvionale della legislazione di settore che la precedeva
- L'esatta delimitazione del contenuto precettivo della norma, dei suoi limiti e delle sue connessioni con i sistemi del diritto penale sostanziale e processuale non è di immediata evidenza, sì che una corretta esegesi deve muovere dalla individuazione degli strumenti pattizi di diritto internazionale che l'hanno determinata e, nel rispetto del dato letterale, deve proseguire con la considerazione dei principi generali dei sistemi in cui essa si colloca.



I soggetti

- legittimati attivamente a svolgere operazioni sotto copertura sono gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle competenze di ciascuna struttura nonché agenti di polizia giudiziaria, ausiliari e interposte persone di cui i primi si avvalgano nello svolgimento delle operazioni
- limitazioni soggettive e oggettive: le prime legate alla qualità di ufficiale di polizia giudiziaria, appartenente a una struttura specializzata dei corpi di polizia giudiziaria; le seconde legate al fatto che tali strutture devono agire nei limiti di loro competenza.



Criticità:

- nel settore della corruzione, è problematico comprendere quali siano le strutture specializzate che, operando nei limiti delle loro competenze, possano partecipare ad operazioni sottocopertura;
- a livello nazionale non esistono strutture specializzate aventi una competenza autonoma nel settore in questione

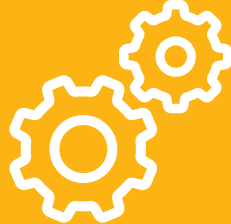
Soluzione possibile:

- ogni volta che un reato di corruzione intervenga in un'indagine che si svolga in un settore dove esista una struttura specializzata in altra materia (droga, criminalità organizzata, eversione, riciclaggio) gli ufficiali di ad essa appartenenti potranno svolgere operazioni sottocopertura ;
- si può attribuire tale qualità agli appartenenti ai servizi di cui all'art. 56 comma 1 lettera a) c.p.p. a livello provinciale, articolazioni di polizia giudiziaria nel cui ambito esistono gruppi con specifica competenza nel settore della corruzione, con esclusione di altre articolazioni di PG che non hanno una specifica competenza



I soggetti:
persone interposte e
ausiliari

- persona interposta è colui il quale svolge direttamente delle attività che costituiscono il *proprium* dell'attività dell'undercover;
- ausiliario è colui che svolge una collaborazione *ab externo* con l'infiltrato, diversa dal coinvolgimento “diretto” in essa
- *Entrambe le categorie possono avvalersi della scriminante delineata dall'art. 9*

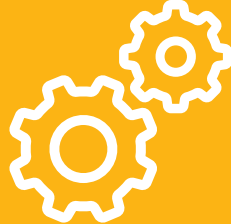


I reati presupposto,
limitatamente alla PA

- concussione, corruzione per funzione attiva e passiva, corruzione propria attiva e passiva, induzione a dare o promettere denaro od altra utilità limitatamente alla condotta dell'*intraneus*, istigazione alla corruzione, la fattispecie di cui all'art. 322 bis c.p. (peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri di corti internazionali o degli organi di comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle comunità europee e di Stati esteri), corruzione in atti giudiziari, traffico d'influenze, turbativa d'asta e turbata libera del procedimento di scelta del contraente.

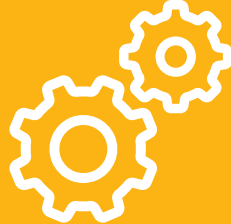
Criticità:

- l'inserimento tra i reati presupposto del richiamo all'art. 319-*bis* c.p., che prevede solo una circostanza aggravante;
- oggettiva asimmetria tra l'omessa previsione del peculato di cui all'art. 314 c.p. e l'inclusione del peculato *internazionale* di cui all'art. 322-*bis* c.p.



Condotte scriminate:
art. 9 commi 1 e 2

- agenti sotto copertura che ... *corrispondono denaro o altra utilità in esecuzione di un accordo illecito già concluso da altri, promettono o danno denaro o altra utilità richiesti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio o sollecitati come prezzo della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o per remunerarlo o compiono attività prodromiche e strumentali*
- utilizzare documenti, identità o indicazioni di copertura, rilasciati dagli organismi competenti secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 5



Condotte scriminate

..segue

il modello criminale di riferimento in ordine alle condotte scriminate dal comma 1 è l'accordo o l'erogazione o la promessa di utilità verso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ovvero verso un trafficante d'influenze. Dunque si presuppongono condotte di corruzione attiva e passiva, concussione, induzione indebita e traffico d'influenze

estranee le condotte di istigazione alla corruzione, quelle di turbata libertà degli incanti e di turbativa di un procedimento finalizzato alla formazione di un bando, di peculato

Questione: quali i limiti dell'agire dell'agente infiltrato con riguardo ai reati estranei al modello criminale di riferimento?

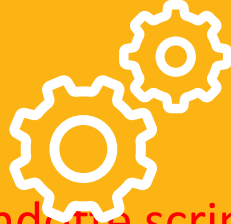
Soluzione possibile:

con riguardo a tali reati sia possibile un'attività di infiltrazione, finalizzata alla ricerca di prove del reato, ma non di integrazione delle condotte tipiche, con l'eccezione della utilizzazione di documenti, identità o indicazioni di copertura (per esempio che consentano di partecipare a una gara indetta).



Condotte scriminate : i limiti esterni

- relazione di accompagnamento al DDL: ***..le condotte non punibili restano confinate a quelle necessarie per l'acquisizione di prove relative ad attività illecite già in corso e che non istighino o provochino la condotta delittuosa, ma s'inseriscono in modo indiretto o meramente strumentale nell'esecuzione di attività illecite altrui, secondo il paradigma della causa di giustificazione elaborato dalla consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione e della Corte europea dei diritti dell'uomo***
- Cass.: limiti volti a segnare la differenza tra l'attività funzionale dell'infiltrato, scriminata, e una condotta da agente provocatore: l'azione è scriminata negli stretti limiti delle condotte dichiarate non punibili e di quelle ad esse strumentali; la scriminante non opera allorché la condotta consista nell'incitamento o nell'induzione alla commissione di un reato da parte di terzi (3, n. 37805 del 09/05/2013 Ud. (dep. 16/09/2013) Rv. 257675; 3, n. 20238 del 07/02/2014 Ud. (dep. 15/05/2014) Rv. 260081; 3, n. 31415 del 15/01/2016 Ud. (dep. 21/07/2016) Rv. 267517.)
- Cass. : non viola l'art. 6 CEDU la condotta dell'infiltrato che si limiti a rendere palese un'intenzione criminale già esistente, fornendo l'occasione per il suo concretizzarsi (3, 2763, 3 luglio 2008, RV 240270; 2038, 7 febbraio 14, RV 260081)



Condotte scriminate :
i limiti esterni

Corte CEDU: ha ritenuto la violazione del principio dell'equo processo quando l'infiltrato ha indotto una persona a commettere il reato, non limitandosi a una condotta passiva:

- *Leading case è la sentenza emessa nel 1998 nel caso Teixeira de Castro c. Portogallo dove la Corte ritiene la violazione dell'art. 6 della Convenzione in ragione del fatto che nel caso concreto non vi erano elementi idonei a dimostrare che il soggetto fosse predisposto a commettere un reato, attività delittuosa che non si sarebbe realizzata in mancanza dell'apporto causale degli infiltrati (44/1997/828/1034), 9 giugno 1998 (istigazione di un terzo all'acquisto di eroina) ;*
- *Nel caso Calabrò c. Italia, nel 2002, la Corte enuncia il principio secondo cui l'infiltrato non deve determinare altri che non ne avessero il proposito a commettere un reato;*
- *principio ribadito nel 2008(caso Ramanauskas c. Lithuania (74420/01), 5 febbraio 2008; nel 2014(23 ottobre 2014, caso Furcht c. Germania; nel 2018 (28 giugno 2018, Tchokhonelidze c. Georgia)*

Undercover e indagini penali

L'attività dell'undercover disciplinata dall'art. 9 è **compresa nel perimetro delle indagini preliminari**, alle cui peculiari regole si deve uniformare, con esclusione di ogni attività che abbia finalità di prevenzione

Argomenti:

- *incipit* dell'art. 9 L. 146/06, nella parte in cui afferma che essa è posta in essere **al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti specificamente indicati** e da parte di ufficiali di polizia giudiziaria (il procedimento delle I.P. è l'unico strumento attraverso cui si acquisiscono elementi di prova in ordine ai delitti; la funzione di polizia giudiziaria ha un senso solo nell'ambito delle I.P., i cui rappresentanti sono specificamente considerati dall'art. 55 del titolo III del codice di procedura penale tra i soggetti delle indagini preliminari);
- dall'**art. 109 della Costituzione**, secondo cui l'A.G. dispone direttamente della polizia giudiziaria;
- convenzione Onu contro la corruzione (convenzione di Merida) che, all'art.50, inquadra le TSI, tra le quali l'utilizzazione dell'*undercover*, nel Cap. III, dal titolo *Incriminatione, individuazione e repressione*

Undercover e indagini penali

Problema

Integrazione della disciplina dell'art. 9, soprattutto nella parte in cui prevede che le operazioni sono *disposte* dagli **organi di vertice** delle forze di polizia- che non sono p.g.- con le regole proprie delle indagini preliminari, che individuano nel **pubblico ministero** l'organo di direzione delle investigazioni *ex art. 327 c.p.p.*

La prassi

massimamente nel settore del **terrorismo** e nel **traffico degli stupefacenti**, delinea soluzioni coerenti con il sistema, nel senso che gli organi di polizia che svolgono le indagini propongono al **pubblico ministero** la speciale tecnica d'investigazione e, con il suo **consenso**, richiedono agli organi di vertice di disporre l'operazione

Undercover e indagini penali

Conclusioni

- ogni volta che nel corso dell'indagine emerga la necessità dell'uso dell'*undercover*, nella quale sia intervenuto il p.m., con l'autorizzazione del medesimo si debba inoltrare una richiesta ai competenti organi di vertice, i quali disporranno le operazioni, individueranno le articolazioni competenti, che dovranno ottemperare agli obblighi di tempestiva comunicazione titolare delle indagini, al quale è rimesso il coordinamento delle strategie investigative, ivi compreso il potere di bloccare l'operatività dell'*undercover*
- conclusione coerente con gli arresti della **Corte EDU** in materia, che ha rilevato **la violazione dell'art. 6 par. 1 CEDU per l'assenza di qualsiasi controllo giudiziario sul potere della polizia di infiltrare operatori** (30 ottobre 2014, *Nosko e Nefedov c. Russia.*)
- Conclusione coerente con gli **obblighi di comunicazione** che gravano sui soggetti che dispongono l'operazione, i quali devono ai sensi del comma 4 dare preventiva comunicazione e comunque senza ritardo al p.m. competente per le indagini polizia giudiziaria e devono comunicare nel corso dell'operazione modalità e soggetti che vi partecipano
- l'art. 9 introduce nell'architettura delle indagini preliminari un elemento di asimmetria, costituito dal fatto che **una scelta investigativa non può essere gestita nel rapporto p.m./p.g. delegata, ma deve necessariamente passare per un'interlocuzione con gli organi di vertice cui la polizia delegata appartiene**. Una asimmetria che tuttavia non incide il rapporto tra pubblico ministero e polizia giudiziaria, introducendo in essa solo un elemento di ulteriore articolazione

Undercover e indagini penali

Le circolari emanate dalle Procure di Roma e Napoli, dopo aver individuato specificamente la platea di soggetti, all'interno della polizia giudiziaria, che possono svolgere le funzioni di *undercover*, evidenziano il **rapporto di inclusione tra indagini preliminari e tecnica d'indagine dell'agente sottocopertura**, evidenziando la **necessità del consenso dell'organo d'accusa, quando sia intervenuto nella direzione delle indagini**, per lo svolgimento di tale attività d'indagine, al fine del suo coordinamento nella più ampia strategia investigativa e richiedendo **una comunicazione sempre preventiva anche in forma orale**, ove dopo l'acquisizione della notizia di reato non sia ancora intervenuto il pubblico ministero, con specifico riguardo alla materia della corruzione.